

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE**

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

IMPASTATO SILVANO nato a PONTEDERA;
PRETINI LUISA nato a SANTA CROCE SULL'ARNO;
DI SANDRO SAURO nato a PONTEDERA;

avverso la sentenza del 15/09/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCARAMACCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLAFILIPPI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto;

udito il difensore il difensore avv. Gronchi Ivo chiede l'accoglimento del ricorso;

Il difensore avv. Biondi Ferdinando si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 15 settembre 2017 ha affermato la responsabilità penale di Silvano IMPASTATO, Luisa PRETINI e Sauro DI SANDRO, che ha condannato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui agli articoli 110 cod. pen. 93 e 95 d.P.R. 380\2001, perché, in concorso tra loro, i primi due quali proprietari e committenti, il terzo quale tecnico asseverante e direttore dei lavori realizzavano interventi in zona sismica senza provvedere al preventivo deposito, presso l'ufficio del Genio Civile, del relativo progetto; in particolare, perché realizzavano opere strutturali diverse da quelle oggetto del progetto depositato, consistite nell'allungamento dei pilastri esterni in muratura tramite una porzione di pilastro in cemento armato e nella realizzazione di due travi in cemento armato poste al di sopra delle travi principali di copertura, inoltre perché realizzavano opere strutturali, in assenza del deposito del progetto, consistite nella costruzione di platee di fondazione, pilastri e travi in cemento armato e solatio interpiano in legno (fatto accertato in Fucecchio, il 9 giugno 2014).

Il tribunale, inoltre, ha assolto gli imputati dal reato di cui all'articolo 44, lett. e) d.P.R. 380\2001, ritenendo che parte dell'intervento e, segnatamente, la movimentazione di terreno, il riporto, la realizzazione di un marciapiede, la realizzazione di cordonature e di pilastri, lo scavo del piano terra ed il rialzamento del tetto fossero da qualificarsi come interventi manutentivi tali da non richiedere il titolo edilizio e, pertanto, quali fatti non previsti dalla legge come reato. Riteneva, inoltre, il rifacimento del solaio quale intervento estinto per sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del medesimo d.P.R..

Ha inoltre dichiarato non doversi procedere, nei confronti degli imputati, in relazione al reato paesaggistico, pure contestato, perché estinto a seguito di sanatoria paesaggistica ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quinquies d.lgs. 42\2004, richiamando, in particolare, l'innalzamento della quota del tetto.

Avverso tale pronuncia i predetti propongono ricorso per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Silvano IMPASTATO e Luisa PRETINI, con un primo motivo di ricorso, deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che il giudice del merito avrebbe erroneamente affermato la loro responsabilità penale per la violazione della normativa antisismica senza tener conto del fatto che le opere eseguite e non indicate nel progetto originariamente depositato andrebbero considerate come "interventi aggiuntivi", qualificabili quali "opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità", rispetto alle quali l'articolo 12 del DPRG della Regione Toscana numero 36\R del 2009 consente la possibilità di procedere senza necessità di ulteriore previa autorizzazione, ovvero senza preavviso.

2.1. Con un secondo motivo di ricorso denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che le opere oggetto di imputazione non avrebbero comportato in alcun modo la modifica della tipologia strutturale del fabbricato e non necessitavano, pertanto, di quanto richiesto dagli articoli 93 e 95 del d.P.R. 380\01.

Specificano che le caratteristiche degli interventi aggiuntivi non presenterebbero neppure i requisiti previsti dal d.m. 14 gennaio del 2008.

Rilevano, altresì, che tali opere non potrebbero considerarsi quali difformità al progetto, bensì avrebbero potuto essere ricondotte, nell'ipotesi meno favorevole agli imputati, ad un caso in cui la pratica già avviata necessitava di meri chiarimenti o integrazioni, integrazioni comunque fornite al Genio Civile il quale, peraltro, non aveva richiesto il deposito di un nuovo progetto, limitandosi a considerare le nuove opere quale variante al progetto medesimo.

Lamentano, altresì, che il giudice del merito non avrebbe provveduto al necessario accertamento tecnico nei termini indicati dall'articolo 98 del DPR. 380\2001.

2.3. Con un terzo motivo di ricorso rilevano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ritenendo incolpevole la condotta dei proprietari committenti, i quali si sarebbero rivolti a soggetti dotati di specifiche competenze tecniche riguardo ad una materia che aveva richiesto anche interventi interpretativi ed orientativi da parte del legislatore regionale.

2.4. Con un quarto motivo di ricorso lamentano che il giudice del merito avrebbe erroneamente ritenuto non maturata la prescrizione del reato.

2.5. Con un quinto motivo di ricorso denunciano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen.

3. Il ricorso di Sauro DI SANDRO si fonda su argomentazioni non dissimili da quelle prospettate dai ricorrenti IMPASTATO e PRETINI.

Egli deduce infatti, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che, diversamente da quanto accertato dalla polizia giudiziaria, gli ulteriori interventi realizzati non potrebbero ritenersi quali opere strutturali rispetto a quelle indicate nel progetto originario e, pertanto, richiama l'attenzione sul fatto che il Genio Civile avrebbe considerato tali opere come mera variante, nonché sui contenuti dell'articolo 12 del DPRG della Regione Toscana numero 36\R del 2009.

3.1. Con un secondo motivo di ricorso lamenta il fatto della mancata declaratoria di prescrizione del reato.

3.2. Con un terzo motivo di ricorso deduce la mancata assunzione della prova decisiva e, segnatamente, la mancata audizione di testi e consulenti tecnici e l'espletamento di perizia.

3.3. Con un quarto motivo di ricorso segnala la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen.

Tutti insistono pertanto per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

2. Occorre rilevare, con riferimento al primo e secondo motivo di ricorso di Silvano IMPASTATO e Luisa PRETINI ed al primo motivo di ricorso di Sauro DI SANDRO, che gli stessi si fondano, così come la sentenza, su un erroneo presupposto e, cioè, sulla possibilità di una valutazione parziale e frammentaria dell'intervento edilizio.

3. Invero, come è dato rilevare dalla sentenza, il giudice del merito, nell'assolvere gli imputati dalla violazione urbanistica contestata al capo a) dell'imputazione, ha preso in considerazione singolarmente le opere eseguite, come ricordato in premessa, ritenendone alcune non soggette a titolo abilitativo edilizio ed altre sanate ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/01 ed altrettanto sembra aver fatto con riferimento alla violazione paesaggistica, rispetto alla quale, riferendosi, in dispositivo, alla "sanatoria paesaggistica", richiama, in particolare, l'innalzamento della quota del tetto.

Altrettanto avviene nei ricorsi, laddove le opere eseguite vengono distinte, come si dirà anche in seguito, tra quelle individuate nel progetto originariamente presentato e quelle definite "aggiuntive", ritenendo queste ultime di minimo rilievo e, in quanto tali, sottratte alla disciplina antisismica in forza delle richiamate disposizioni regionali.

4. Una simile soluzione interpretativa è del tutto errata.

Essa si pone, infatti, in palese contrasto con il principio, ripetutamente affermato da questa Corte e che qui va fermamente ribadito, secondo il quale il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale, l'opera deve essere infatti considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva (Sez. 3, n. 30147 del 19/4/2017, Tomasulo, Rv. 270256; Sez. 3, n. 16622 del 8/4/2015, Pmt in proc. Casciato, Rv. 263473; Sez. 3, n. 15442 del 26/11/2014 (dep. 2015), Prevosto e altri, Rv. 263339; Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011 (dep. 2012), Forte, Rv. 252125; Sez. 3 n. 34585 del 22/4/2010 Tulipani, non massimata; Sez. 3, n. 20363 del 16/3/2010, Marrella, Rv. 247175; Sez. 3, n. 4048 del 6/11/2002 (dep. 2003), Tucci, Rv. 223365). Ciò, è stato ripetutamente specificato anche con riferimento alla sanatoria degli abusi edilizi, escludendo l'ammissibilità di una «sanatoria parziale», dovendo l'atto abilitativo postumo contemplare gli interventi eseguiti nella loro integrità (cfr., Sez. 3, n. 22256 del 28/4/2016, Rongo, Rv. 267290; Sez. lII n. 19587, 18 maggio 2011; n. 45241, 5 dicembre 2007, non massimata; Sez. 3, n. 291 del 26/11/2003 (dep. 2004), P.M. in proc. Fammiano, Rv. 226871) ed escludendo, altresì, la sanatoria condizionata all'esecuzione di interventi volti a ricondurre il manufatto a conformità urbanistica (Sez. 3, n. 51013 del 05/11/2015, Carratu' e altro, Rv. 266034 e prec. conf.), nonché quella "giurisprudenziale" o "impropria" (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260973 e prec. conf.) sempre sulla base della necessità di una valutazione unitaria delle opere a tal fine.

5. Tali principi sono stati, dunque, del tutto ignorati dal Tribunale, sebbene tale evenienza non rilevi in questa sede in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, ma vanno ulteriormente considerati anche in relazione a quanto prospettato dai ricorrenti nei motivi di ricorso in esame, poiché anche in questo caso si rileva, dal contesto generale delle argomentazioni sviluppate, che gli interventi realizzati non sono stati presi in considerazione unitariamente.

6. Invero, l'art. 93 del d.P.R. 380/01, nel disciplinare le modalità di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, afferma chiaramente, al comma 3, che il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione e che, in ogni caso, il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Nei successivi commi 4 e 5 si stabilisce, inoltre, che al progetto deve essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione e che la relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

Il rigoroso procedimento autorizzatorio individuato dal legislatore che, come è noto, si configura come del tutto autonomo da quello finalizzato al rilascio del titolo abilitativo edilizio, ha la evidente finalità di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche, stante l'evidente rilievo che esse assumono con riferimento alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, sicché

è evidente l'esigenza, avvertita dalle richiamate disposizioni, di fornire alle autorità competenti una informazione completa circa le opere da realizzare.

Da ciò consegue, evidentemente, che non può ammettersi la possibilità di interventi non conformi all'opera progettata, valutandone singolarmente la consistenza ai fini della necessità o meno del rilascio di un titolo abilitativo.

Ciò è quanto fanno, invece, i ricorrenti, considerando autonomamente singole opere che essi stessi ammettono non essere incluse nel progetto depositato presso il Genio Civile e che, sulla base di personali valutazioni in fatto relative alla loro effettiva consistenza, ritengono non rilevanti sulla base della disciplina regionale che assumono, peraltro, erroneamente applicata dal giudice del merito.

Una simile asserzione, proprio alla luce della finalità della disciplina antisismica di cui si è detto, non può essere condivisa, perché le opere vanno considerate nella loro integrità e la valutazione sulla loro effettiva consistenza e conseguente rilevanza ai fini della disciplina antisismica spettava alle autorità competenti.

Si è inoltre già affermato che, ai fini dell'integrazione delle violazioni della disciplina prevista per le costruzioni in zone sismiche, non rileva la concreta entità delle opere realizzate in difformità rispetto a quelle assentite, poiché essa non prevede esenzioni o tetti minimi di difformità, ma trova applicazione in ogni caso di violazione (così Sez. 3, n. 36576 del 21/6/2011, Licastro e altro, Rv. 251388).

A nulla rileva, inoltre, il contenuto delle disposizioni regionali richiamate in ricorso, poiché, in disparte la questione della loro applicabilità o meno nel caso concreto, va ricordato come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 380/01 è applicabile a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi ed escludendo espressamente la possibilità di individuazione di "opere minori" non soggette alla disciplina antisismica, poiché ciò costituisce aperta violazione del disposto dell'art. 83 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono soggette alla normativa antisismica (così, Sez. 3, n. 19185 del 14/1/2015, Garofano, Rv. 263376).

7. Va conseguentemente affermato che, anche per quanto riguarda la disciplina antisismica, la valutazione di un'opera va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli interventi, anche successivi, non rilevando, peraltro, l'entità delle difformità realizzate né eventuali deroghe per particolari categorie di opere stabilite da disposizioni amministrative regionali.

8. Per quanto concerne, poi, il terzo motivo di ricorso di Silvano IMPASTATO e Luisa PRETINI, va ricordato che incombe sui soggetti che intendono eseguire interventi edilizi uno specifico onere di informazione presso le autorità competenti circa "la disciplina che regola l'esecuzione delle opere che si intendono effettuare, tanto più quando, come nella fattispecie, si tratta della esecuzione di interventi non compresi nel progetto presentato, sicché una simile verifica, diversamente da quanto si assume in ricorso, non era affatto complessa.

9. Quanto alla dedotta prescrizione del reato, di cui trattano il quarto motivo di ricorso di Silvano IMPASTATO e Luisa PRETINI ed il terzo motivo di ricorso di Sauro DI SANDRO, va rilevato che la data di accertamento del fatto è quella del 9/6/2014 ed il giudice ha invece collocato la cessazione della permanenza del reato al 10/2/2015, data in cui è stata ottenuta quella che viene definita "sanatoria postuma" da parte del Genio Civile.

I ricorrenti IMPASTATO e PETRINI, invece, ritengono che il reato sia istantaneo ed individuano, al più tardi, come data dalla quale inizierebbero a decorrere i termini di prescrizione, il 22 febbraio 2013, data di inizio dei lavori, mentre il ricorrente DI SANDRO indica come data di ultimazione lavori fine giugno del 2013.

Va rilevata, in primo luogo, la natura permanente del reato in esame.

Dando atto delle precedenti oscillazioni della giurisprudenza, questa Corte ha qualificato come permanente il reato contestato agli odierni ricorrenti, chiarendo che la consumazione dello stesso si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento edilizio (Sez. 3, n. 29737 del 4/6/2013, Vella, Rv. 255823, cui si rinvia per i richiami ai precedenti). Il principio è stato successivamente ribadito (Sez. 3, n. 12235 del 11/2/2014, Petraia, Rv. 258738; Sez. 3, n. 2209 del 3/6/2015 (dep.2016), Russo e altro, Rv. 266224; Sez. 3, n. 1145 del 8/10/2015 (dep.2016), Stabile, Rv. 266015; Sez. 3, n. 24574 del 23/6/2016 (dep. 2017), Sorbello, non massimata).

Ciò premesso, deve rilevarsi, considerati i richiamati principi, che in ogni caso, considerando la data di accertamento del fatto, la data di conseguimento della "sanatoria" o quella di fine lavori come individuata dallo stesso DI SANDRO, e calcolando anche le sospensioni dei termini di cui viene dato atto in sentenza, il termine massimo quinquennale di prescrizione non è, ad oggi, maturato.

10. Quanto alla mancata assunzione di prove, di cui tratta il terzo motivo di ricorso del DI SANDRO, richiamando anche il contenuto dell'art. 98 d.P.R. 380/01, menzionato anche nel secondo motivo degli altri ricorrenti, va rilevato, quanto alla richiamata disposizione, che la stessa è rivolta al Pubblico Ministero, al quale è consentita, qualora ravvisi la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, la nomina di uno o più consulenti, da scegliere fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.

Si tratta di mera facoltà e non di obbligo, che la legge neppure prevede nei confronti del giudice.

11. Quanto alla ulteriore censura concernente la mancata assunzione di prove richieste, nei ricorsi non viene dedotto di aver eccepito immediatamente l'eventuale nullità dell'ordinanza di revoca, sicché una eventuale nullità sarebbe in ogni caso sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli e altro. Rv. 257891; Sez. 5, n. 18351 del 17/2/2012, Biagini, Rv. 252680; Sez. 3, n. 816 del 06/12/2005 (dep. 2006), Guatta, Rv. 233256).

Neppure viene offerta la doverosa dimostrazione della decisività della prova non ammessa, dovendosi intendere come tale quella che, ove esperita, avrebbe determinato una diversa decisione (Sez. 4, n. 6783 del 23/1 /2014, Di Meglio, Rv. 259323; Sez. 3, n. 27581 del 15/6/2010, M., Rv. 248105; Sez. 6, n. 14916 del 25/3/2010, Brustenghi e altro, Rv. 246667 ed altre prec. conf.).

Tale onere, infatti, incombe sulla parte che intende censurare l'ordinanza con la quale viene esclusa la prova già ammessa, in forza del principio di specificità di all'art. 581, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 15673 del 19/12/2011 (dep. 2012), Ceresoli, Rv. 252581).

12. Per ciò che concerne, infine, il quinto motivo del ricorso IMPASTATO e PRETINI ed il quarto motivo del ricorso DI SANDRO, concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., va osservato che nessuno dei suddetti risulta aver richiesto l'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. nel giudizio di merito, risultando l'unica richiesta in tal senso formulata dall'imputato Marco BECONCINI, non ricorrente, e pertanto, deve ribadirsi, secondo quanto già affermato da questa Corte, che quando la sentenza di merito è successiva alla vigenza della nuova causa di non punibilità, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere posta per la prima volta nel giudizio di legittimità come motivo di violazione di legge (cfr. Sez. 6, n. 20270 del 27/4/2016, Gravina, Rv. 26667801; Sez. 7, n. 43838 del 27/5/2016, Savini, Rv. 26828101). né può affermarsi, in assenza di specifica richiesta, che nella fattispecie il giudice avesse l'obbligo di pronunciarsi comunque.

13. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna procedimento ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in data 12/6/2018

Penale Sent. Sez. 3 Num. 39335 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: RAMACCI LUCA
Data Udiienza: 09/07/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

avverso la sentenza del 03/07/2017 del TRIBUNALE di AVELLINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità
udito il difensore **** Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 3/7/2017 ha dichiarato **** responsabili del reato di cui agli articoli 93 e 95 d.P.R. 380/01, condannandoli alla pena dell'ammenda, perché, senza la preventiva denuncia ed il preventivo deposito degli atti progettuali presso il competente ufficio del genio civile realizzavano le seguenti opere:

- aumento della originaria volumetria di un fabbricato precedentemente interrato, pari a 717,32 metri cubi;
- movimenti di terra con formazione di terrazzamenti a monte, per un'altezza complessiva di circa 6 metri il livellamento a valle dell'edificio;
- sbancamento del terreno lungo i lati dell'edificio, con conseguente aumento del carico urbanistico dovuto alla volumetria fuori terra del manufatto;
- spostamento dell'accesso al fondo autorizzato lungo il lato sud-est e rampa di accesso per una superficie di circa 1000 metri quadrati;
- apertura, lungo il lato est dell'edificio, di un vano porta di una finestra in ferro;
- apertura di due finestre in ferro lungo il lato ovest dell'edificio;
- eliminazione delle aperture posizionate nella parte a monte del fabbricato, con inserimento, nella muratura perimetrale su tale lato, di piastre metalliche;
- altezza interna del manufatto pari a m. 4,30, superiore rispetto a quella riportata nei grafici, pari a metri 4.

Fatti accertati in **** il 9/10/2013.

Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att.cod. proc. pen.

2. Con un **primo motivo di ricorso** deducono la carenza dell'elemento materiale del reato di cui agli articoli 93 e 95 d.P.R. 380/2001, rilevando che l'articolo 65 del Testo Unico dell'edilizia statuerebbe che l'obbligo della prescritta denuncia in materia di normativa antisismica riguarda soltanto le opere in conglomerato cementizio armato, escludendo dal predetto obbligo tutti i lavori che non si sostanziano in tale tipologia.

Osservano che le opere erano tutte originariamente assentite e che il progetto era stato depositato presso il Genio Civile, con conseguente regolare realizzazione degli interventi strutturali, mentre le opere successivamente realizzate e descritte nel capo di imputazione non sarebbero state soggette ad analoga disciplina autorizzatoria, non rientrando tra le opere per le quali l'articolo 65 d.P.R. 380/01 richiede la denuncia al genio civile, trattandosi di opere non strutturali e non realizzate in conglomerato cementizio, né delle opere di cui all'articolo 93 dello stesso testo unico.

Osservano che lavori di sbancamento si sarebbero resi necessari al fine di impedire la tracimazione del terreno e per garantire la pubblica incolumità a seguito di eccezionali precipitazioni, come confermato da testi in udienza.

3. Con un **secondo motivo di ricorso** deducono la carenza dell'elemento soggettivo del reato di cui articoli 93 e 95 d.P.R. 380/01, osservando che le opere erano state eseguite per la necessità di contenere i movimenti di terra causati dalle forti precipitazioni dell'estate 2013 e che, nella fattispecie, poteva ravvisarsi un errore scusabile, essendo state espletate tutte le formalità richieste dalla legge sotto il profilo urbanistico e della osservanza della disciplina antisismica ed avendo le opere successive non interessato gli aspetti strutturali dell'edificio già realizzato, dovendosi così ritenere ingenerato nei prevenuti un ragionevole affidamento o, quantomeno, un'intima convinzione di avere osservato la legge.

4. Con un **terzo motivo di ricorso** deducono il vizio di motivazione, rappresentando che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze documentali e fotografiche, ritenendo le opere realizzate soggette a titolo abilitativo,

non essendo stata eseguita alcuna trasformazione radicale dell'originario intervento edilizio, mentre le opere di sbancamento si erano rese necessarie per ragioni contingenti.

5. Con **un quarto motivo di ricorso** lamentano il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, trattandosi di opere regolarmente assentite ed ultimate nel 2012 e non essendo quelle successivamente realizzate soggette a titolo abilitativo.

6. Con **un quinto motivo di ricorso** deducono il vizio di motivazione in relazione a diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo il Tribunale considerato la regolarizzazione delle opere realizzate. Insistono pertanto per l'accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Occorre preliminarmente osservare che, secondo quanto è dato rilevare dalla sentenza impugnata e dal ricorso, unici atti ai quali questa Corte ha accesso, i fatti addebitati ai ricorrenti riguardano la realizzazione delle opere descritte nel capo di imputazione in violazione della disciplina antisismica. Detti interventi hanno comportato, secondo quanto ritenuto dal giudice del merito, la emersione, previo sbancamento del terreno, di tre lati, precedentemente interrati, di un preesistente edificio regolarmente assentito, con la realizzazione di un piazzale di circa 1.000 metri quadrati, il terrazzamento della parete di terra rimasta alle spalle di uno di tali tre lati e fino ad un'altezza di sei metri e lo spostamento di una rampa di accesso la fondo.

3. Tale ricostruzione è contestata in ricorso, segnatamente nel primo motivo, sostenendosi, in sintesi, la regolarità delle opere perché originariamente assentite quelle relative alla realizzazione del manufatto originario e non soggette a titolo abilitativo quelle successive, in quanto riguardanti interventi non strutturali, non realizzati in cemento armato ed in parte resi necessari da improvvisi e significativi eventi atmosferici.

L'assunto è, tuttavia, manifestamente infondato, perché non tiene conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente delimitato l'ambito di applicazione della normativa sulle costruzioni in zona sismica con riferimento alla natura degli interventi realizzati.

Seppure, in un primo tempo, si sia affermato che la funzione di salvaguardia della pubblica utilità perseguita porta ad escluderne l'applicazione per gli interventi che non interessano la pubblica incolumità, quali quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria del patrimonio edilizio già esistente (Sez. 3, n. 10188 del 10/7/1981, Filloramo, Rv. 150961), si è successivamente chiarito che la natura delle opere è irrilevante e ciò in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica (Sez. 3, n. 46081 del 8/10/2008, Sansone, Rv. 241783). Il principio è stato successivamente ribadito (Sez. 3, n. 34604 del 17/6/2010, Todaro, Rv. 248330).

Altrettanto inconferente è stata ritenuta la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto le disposizioni relative alla disciplina antisismica hanno una portata particolarmente ampia e si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità (cfr. Sez. 3, n. 24086 del 11/4/2012, Di Nicola, Rv. 253056; Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011 (dep. 2012), D'Onofrio, Rv. 252441; Sez. 3, n. 30224 del 21/6/2011, Florida, Rv. 251284; Sez. 3, n. 23076 del 27/4/2011, Coppa, non massimata; Sez. 3, n. 33767 del 10/5/2007, Puleo, Rv. 237375; Sez. 3, n. 38142 del 26/9/2001, Tucci, Rv. 220269).

È stata inoltre ritenuta irrilevante la eventuale precarietà dell'intervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo, da parte della pubblica amministrazione, di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche (Sez. 3 n. 23076/2011, cit.; Sez. 3, n. 38405 del 9/7/2008, Di Benedetto, Rv. 241288; Sez. 3, n. 37322 del 3/7/2007, Borgia, Rv. 237842; Sez. 3, n. 48684 del 28/10/2003, Noto, Rv. 226561; Sez. 3, n. 33158 del 29/5/2002, Bianchini, Rv. 222254).

Per le stesse ragioni si è ritenuto non assuma neppure rilievo la natura pertinenziale dell'intervento (Sez. 3, n. 7353 del 3/5/1995, Catanzariti, Rv. 202079).

In un caso, riguardante la collocazione di cartellonistica autostradale, si è avuto modo di precisare ulteriormente che anche interventi apparentemente «minori» possono assumere concreto rilievo sul piano della pericolosità e che nella valutazione relativa a tale aspetto concorrono, con l'elemento dimensionale, anche altri elementi, quali, ad esempio, le modalità di collocazione del manufatto, la morfologia del sito, la pendenza del terreno, le modalità di realizzazione delle strutture di sostegno, ecc. in quanto suscettibili di accrescere il grado di pericolo per l'incolumità pubblica. Aggiungendo, altresì, che da tale valutazione non si può prescindere neppure per le zone in cui il grado di sismicità non sia particolarmente elevato (così Sez. 3 n. 24086/2012, cit.).

I richiamati principi sono stati successivamente ribaditi con riferimento a muri di semplice recinzione costruiti con "forati" (Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016 (dep. 2017), Aliberti, Rv. 269303) ed alla chiusura di una veranda mediante mattoni del medesimo tipo (Sez. 3, n. 48950 del 4/11/2015, Baio, Rv. 266033), escludendosi anche ogni possibilità di deroga per particolari categorie di opere stabilite da disposizioni amministrative regionali (Sez. 3, n. 19185 del 14/1/2015, Garofano, Rv. 263376).

Si è anche espressamente escluso che l'applicabilità della disciplina antisismica riguardi i soli edifici in cemento armato (Sez. 3, n. 48005 del 17/9/2014, Gulizzi e altro, Rv. 261155; Sez. 3, n. 34604 del 17/6/2010, Todaro, Rv. 248330, cit.).

4. La sentenza impugnata non è, dunque, errata sul punto, risultando, al contrario, perfettamente allineata ai principi sopra enunciati, mentre del tutto errate risultano le affermazioni contenute in ricorso.

Va conseguentemente ribadito che **qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria.**

5. Va peraltro osservato che, con argomentazioni in fatto pienamente coerenti ed, in quanto tali, non suscettibili di censura in questa sede, il Tribunale ha chiaramente escluso che la realizzazione degli interventi di cui al capo di imputazione si sia resa necessaria, come indicato in ricorso, al fine di rimediare alle conseguenze di rilevanti eventi atmosferici, ponendo in evidenza come la tipologia stessa degli interventi, quali la realizzazione di nuove aperture di porte e finestre e l'ampiezza degli spazi liberati, deponesse in senso decisamente contrario rispetto alla dichiarata provvisorietà ed urgenza delle opere, portando il giudice del merito ad escludere, del tutto ragionevolmente, il successivo reinterro del manufatto.

6. Anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato risulta correttamente ritenuta nel giudizio di merito, con conseguente manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

In particolare, la effettiva natura e consistenza degli interventi realizzati accertata in fatto dal giudice del merito evidenzia, di per sé, le precise finalità perseguite dai ricorrenti, essendo evidente l'intenzione di incrementare la volumetria utile del manufatto originario liberando dal terreno la parte interrata e dotandola di aperture atte a consentirne l'utilizzazione, così come gli interventi di sbancamento e realizzazione di un piazzale e modifica della rampa di accesso.

Del tutto indimostrato risulta, invece, l'asserito affidamento dei prevenuti circa la legittimità dell'intervento eseguito ed, anzi, lo stesso è platealmente smentito proprio da quanto evidenziato dal Tribunale, nonché dalla altrettanto insussistente situazione di emergenza che avrebbe giustificato la realizzazione delle opere.

7. Per le stesse ragioni risulta di macroscopica evidenza anche l'infondatezza del terzo motivo di ricorso.

8. Il quarto motivo di ricorso non merita miglior sorte, poiché sulla base del medesimo, errato, ragionamento i ricorrenti lamentano la mancata declaratoria di prescrizione del reato.

Essi assumono, infatti, che la decorrenza del termine andrebbe calcolata dalla data di ultimazione delle opere regolarmente assentite (anno 2012), non assumendo alcun rilievo quelle successive per le infondate ragioni di cui si è detto.

In realtà, come accertato in fatto, ancora una volta in maniera del tutto condivisibile, dal giudice del merito, all'atto dell'accertamento, avvenuto il 9/10/2013, le opere di cui al capo di imputazione erano ancora in corso di esecuzione, come dimostrato dalla documentata presenza di macchine operatrici e di materiale da costruzione, nonché dalla condizione dei luoghi, che presentavano ancora la installazione di impalcature a ridosso del fabbricato.

Il termine quinquennale, cui va peraltro aggiunto un periodo di sospensione per legittimo impedimento degli imputati, da calcolarsi a far data dal suddetto accertamento, non risulta ad oggi ancora interamente decorso.

9. Anche il quinto motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, poiché, nel non riconoscere ai ricorrenti le circostanze attenuanti generiche, il Tribunale ha posto in evidenza l'assenza di "qualsivoglia profilo di meritevolezza" ad esclusione della mera assenza di precedenti penali, dimostrando, ancora una volta, perfetta aderenza ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, il riconoscimento delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 1, n. 3529 del 22/9/1993, Stelitano, Rv. 195339; Sez. 6, n. 6724 del 1/2/1989, Ventura, Rv. 181253).

10. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) ciascuno in favore della Cassa delle ammende:

Così deciso in data 9/7/2018